

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**      **REGOLAMENTO (UE) 2015/760 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 29 aprile 2015**  
**relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
**(GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98)**

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento (UE) 2023/606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023	L 80	1	20.3.2023
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023	L 2869	1	20.12.2023

**▼B****REGOLAMENTO (UE) 2015/760 DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 29 aprile 2015****relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

## CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Oggetto e obiettivo**

1. Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di rilascio dell'autorizzazione, di politiche di investimento e di condizioni di esercizio per i fondi di investimento alternativi UE (FIA UE) o i comparti di FIA UE commercializzati nell'Unione come fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).

**▼M1**

2. Il presente regolamento ha lo scopo di mobilitare e convogliare con maggiore facilità capitali verso investimenti a lungo termine nell'economia reale, ivi incluso verso investimenti che promuovano il Green Deal europeo e altri ambiti prioritari, in linea con l'obiettivo dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

**▼B**

3. Gli Stati membri si impegnano a non prevedere ulteriori obblighi nella materia disciplinata dal presente regolamento.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «capitale»: conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;
- 2) «investitore professionale»: un investitore che è considerato un cliente professionale o che, su richiesta, può essere trattato come un cliente professionale a norma dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE;
- 3) «investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale;
- 4) «equity»: la partecipazione posseduta da un'impresa di portafoglio ammissibile, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emesse per i propri investitori;

**▼ B**

- 5) «quasi-equity»: qualsiasi tipo di strumento finanziario il cui rendimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito;

**▼ M1**

- 6) «attività reale»: un'attività che ha un valore intrinseco dovuto alla sua natura e alle sue caratteristiche;

**▼ B**

- 7) «impresa finanziaria»: uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
- a) un ente creditizio quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - b) un'impresa di investimento, quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;
  - c) un'impresa di assicurazione quale definita dall'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;

**▼ M1**

- c *bis*) un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

**▼ B**

- d) una società di partecipazione finanziaria quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - e) una società di partecipazione mista quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - f) una società di gestione quale definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;
  - g) un GEFIA quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;
- 8) «FIA UE»: un FIA UE quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE;
- 9) «GEFIA UE»: un GEFIA UE quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2011/61/UE;
- 10) «autorità competente dell'ELTIF»: l'autorità competente del FIA UE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/61/UE;
- 11) «Stato membro d'origine dell'ELTIF»: lo Stato membro in cui l'ELTIF è autorizzato;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

**▼B**

- 12) «gestore dell'ELTIF»: il GEFIA UE autorizzato, abilitato a gestire un ELTIF o l'ELTIF gestito internamente, ove la forma giuridica dell'ELTIF consenta la gestione interna e non sia stato nominato un GEFIA esterno;
- 13) «autorità competente del gestore dell'ELTIF»: l'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera q), della direttiva 2011/61/UE;
- 14) «concessione e assunzione di titoli in prestito»: l'operazione con la quale una controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal cedente; l'operazione costituisce una concessione di titoli in prestito per la controparte che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per la controparte alla quale tali titoli sono trasferiti;

**▼M1**

- 14 *bis*) «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata»: una cartolarizzazione che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- 14 *ter*) «gruppo»: un gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;

**▼B**

- 15) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: un'operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 83, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 16) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;
- 17) «vendita allo scoperto»: un'operazione quale definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- 18) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
- 19) «sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

**▼ M1**

- 20) «ELTIF feeder»: un ELTIF, o un suo comparto di investimento, autorizzato ad investire almeno l'85 % delle sue attività in quote o azioni di un altro ELTIF o comparto di investimento di un ELTIF;
- 21) «ELTIF master»: un ELTIF, o un suo comparto di investimento, nel quale un altro ELTIF investe almeno l'85 % delle sue attività in quote o azioni.

**▼ B***Articolo 3***Autorizzazione e registro pubblico centrale**

1. Un ELTIF può essere commercializzato nell'Unione solo quando è stato autorizzato ai sensi del presente regolamento. L'autorizzazione di un ELTIF è valida per tutti gli Stati membri.
2. Solo i FIA UE possono presentare domanda di autorizzazione ed essere autorizzati come ELTIF.

**▼ M1**

3. Le autorità competenti degli ELTIF informano, su base trimestrale, l'ESMA delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente regolamento e di qualsiasi modifica delle informazioni relative a un ELTIF che figurano nel registro pubblico centrale di cui al secondo comma.

L'ESMA tiene un registro pubblico centrale aggiornato che riporta, per tutti gli ELTIF autorizzati ai sensi del presente regolamento:

- a) l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI) e il codice identificativo nazionale dell'ELTIF, se disponibile;
- b) il nome e l'indirizzo del gestore dell'ELTIF e, se disponibile, il LEI di tale gestore;
- c) i codici ISIN dell'ELTIF e di ciascuna classe distinta di quote o azioni, se disponibili;
- d) il LEI dell'ELTIF master, se disponibile;
- e) il LEI dell'ELTIF feeder, se disponibile;
- f) l'autorità competente dell'ELTIF e lo Stato membro di origine dell'ELTIF;
- g) gli Stati membri in cui l'ELTIF è commercializzato;
- h) se l'ELTIF può essere commercializzato presso investitori al dettaglio o esclusivamente presso investitori professionali;
- i) la data di autorizzazione dell'ELTIF;
- j) la data in cui ha avuto inizio la commercializzazione dell'ELTIF;
- k) la data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni sull'ELTIF da parte dell'ESMA.

Il registro pubblico centrale è reso accessibile in formato elettronico.

**▼B***Articolo 4***Denominazione e divieto di trasformazione**

1. La denominazione «ELTIF» o «fondo di investimento europeo a lungo termine» per indicare un organismo di investimento collettivo o le quote o azioni che emette può essere utilizzata solo se l'organismo di investimento collettivo è stato autorizzato ai sensi del presente regolamento.
2. Agli ELTIF è vietato trasformarsi in organismi d'investimento collettivo non soggetti al presente regolamento.

*Articolo 5***Domanda di autorizzazione come ELTIF**

1. Una domanda di autorizzazione come ELTIF è presentata all'autorità competente dell'ELTIF.

**▼M1**

La domanda di autorizzazione come ELTIF include tutte le seguenti informazioni:

- a) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo;
- b) il nome del gestore dell'ELTIF proposto;
- c) il nome del depositario e, se richiesto dall'autorità competente di un ELTIF che può essere commercializzato presso investitori al dettaglio, l'accordo scritto concluso con il depositario;
- d) se l'ELTIF può essere commercializzato presso investitori al dettaglio, una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio;
- e) se del caso, le seguenti informazioni sulla struttura master-feeder dell'ELTIF:
  - i) una dichiarazione che l'ELTIF feeder è feeder dell'ELTIF master;
  - ii) il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF master e l'accordo tra l'ELTIF feeder e l'ELTIF master o le norme interne di comportamento di cui all'articolo 29, paragrafo 6;
  - iii) se l'ELTIF master e l'ELTIF feeder hanno depositari diversi, l'accordo per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 7;
  - iv) se l'ELTIF feeder è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'ELTIF master, una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ELTIF master attestante che l'ELTIF master è un ELTIF fornito dall'ELTIF feeder.

**▼B**

L'autorità competente dell'ELTIF può chiedere chiarimenti e delucidazioni in merito alla documentazione e alle informazioni fornite di cui al secondo comma.

**▼ B**

2. Soltanto un GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE può presentare all'autorità competente dell'ELTIF una domanda per la gestione di un ELTIF per il quale sia stata richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 1. Qualora l'autorità competente dell'ELTIF sia la stessa autorità competente del GEFIA UE, la domanda di autorizzazione fa riferimento alla documentazione trasmessa per l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

**▼ M1**

Fatto salvo il paragrafo 1, un GEFIA UE che chiede di gestire un ELTIF stabilito in un altro Stato membro fornisce all'autorità competente dell'ELTIF la seguente documentazione:

**▼ B**

- a) l'accordo scritto concluso con il depositario;
- b) informazioni sulle modalità di delega della gestione del portafoglio, della gestione del rischio e dell'amministrazione dell'ELTIF;
- c) informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche dei FIA che il GEFIA UE è autorizzato a gestire.

L'autorità competente dell'ELTIF può chiedere all'autorità competente del GEFIA UE chiarimenti e informazioni per quanto riguarda la documentazione di cui al secondo comma o una dichiarazione che attesti che gli ELTIF rientrano nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del GEFIA UE a gestire FIA. L'autorità competente del GEFIA UE fornisce una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta presentata dall'autorità competente dell'ELTIF.

**▼ M1**

3. Entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa, i richiedenti sono informati del rilascio o meno dell'autorizzazione a un ELTIF.

**▼ B**

4. Ogni successiva modifica della documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente all'autorità competente dell'ELTIF.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un FIA UE la cui forma giuridica consenta la gestione interna e il cui consiglio di amministrazione scelga di non nominare un GEFIA esterno presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione come ELTIF ai sensi del presente regolamento e come GEFIA ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Fermo restando l'articolo 7 della direttiva 2011/61/UE, la domanda di autorizzazione come ELTIF gestito internamente contiene:

- a) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo;

**▼ M1**

- b) se l'ELTIF può essere commercializzato presso investitori al dettaglio, una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio.

**▼ B**

In deroga al paragrafo 3, un FIA UE gestito internamente è informato della concessione o meno dell'autorizzazione come ELTIF entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa.

**▼B***Articolo 6***Condizioni per la concessione dell'autorizzazione di un ELTIF**

1. Un FIA UE è autorizzato come ELTIF solamente se l'autorità competente:

- a) ha accertato che il FIA UE è in grado di rispettare tutti gli obblighi del presente regolamento;
- b) ha approvato la domanda per la gestione dell'ELTIF presentata da un GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE, il regolamento o i documenti costitutivi del fondo e la scelta del depositario.

2. Qualora un FIA UE presenti domanda ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, l'autorità competente autorizza il FIA UE solo ove abbia accertato che il FIA UE rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alla direttiva 2011/61/UE relativamente all'autorizzazione di un GEFIA UE.

3. L'autorità competente dell'ELTIF può rifiutarsi di approvare la domanda presentata da un GEFIA UE per la gestione di un ELTIF soltanto se il GEFIA UE:

- a) non rispetta il presente regolamento;
- b) non rispetta la direttiva 2011/61/UE;
- c) non è autorizzato dalla sua autorità competente a gestire FIA che attuino strategie d'investimento del tipo di quelle disciplinate dal presente regolamento; oppure
- d) non ha fornito la documentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, né i chiarimenti o le informazioni richiesti a norma di tale articolo.

Prima di rifiutare di accettare una domanda, l'autorità competente dell'ELTIF consulta l'autorità competente del GEFIA UE.

4. L'autorità competente dell'ELTIF non concede l'autorizzazione a operare come ELTIF al FIA UE che ha presentato una domanda di autorizzazione se è soggetto per legge al divieto di commercializzare le proprie quote o azioni nello Stato membro di origine.

5. L'autorità competente dell'ELTIF comunica al FIA UE i motivi della mancata concessione dell'autorizzazione a operare come ELTIF.

6. Una domanda respinta a norma del presente capo non può essere nuovamente presentata alle autorità competenti di altri Stati membri.

7. L'autorizzazione a operare come ELTIF non è subordinata al fatto che l'ELTIF sia gestito da un GEFIA UE autorizzato nello Stato membro di origine dell'ELTIF né che il GEFIA UE eserciti o deleghi eventuali attività nello Stato membro di origine dell'ELTIF.

*Articolo 7***Norme applicabili e responsabilità**

1. Un ELTIF rispetta in ogni momento le disposizioni del presente regolamento.

2. Un ELTIF e il gestore dell'ELTIF rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE.

**▼B**

3. Il gestore dell'ELTIF è responsabile di assicurare il rispetto del presente regolamento ed è parimenti responsabile ai sensi della direttiva 2011/61/UE di ogni violazione del presente regolamento. Il gestore dell'ELTIF è altresì responsabile delle perdite o dei danni derivanti dall'inosservanza del presente regolamento.

## CAPO II

**OBBLIGHI RELATIVI ALLE POLITICHE DI INVESTIMENTO DEGLI  
ELTIF**

## SEZIONE 1

*Norme generali e attività ammissibili**Articolo 8***Comparti di investimento**

Se un ELTIF comprende più di un comparto di investimento, ai fini delle disposizioni del presente capo ogni comparto è considerato alla stregua di un ELTIF separato.

*Articolo 9***Investimenti ammissibili**

1. Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, un ELTIF investe soltanto nelle seguenti categorie di attività e solo alle condizioni specificate nel presente regolamento:

- a) attività di investimento ammissibili;
- b) attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.

2. Un ELTIF non svolge alcuna delle seguenti attività:

- a) vendita allo scoperto di attività;
- b) assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci (commodity), anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati che li rappresentino, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso di essi;
- c) concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, se ciò incide su oltre il 10 % delle attività dell'ELTIF;
- d) uso di strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui l'uso di tali strumenti serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF.

3. Ai fini della coerente applicazione del presente articolo, l'ESMA, previo svolgimento di una consultazione pubblica, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i criteri per stabilire i casi in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera d).

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.

**▼B**

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼M1***Articolo 10***Attività di investimento ammissibili**

1. Le attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sono ammissibili all'investimento da parte di un ELTIF solo se rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano stati:
  - i) emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile di cui all'articolo 11 e acquisiti dall'ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
  - ii) emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile di cui all'articolo 11 in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity acquisito in precedenza dall'ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
  - iii) emessi da un'impresa in cui un'impresa di portafoglio ammissibile di cui all'articolo 11 detiene una partecipazione al capitale in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity acquisito dall'ELTIF conformemente al punto i) o ii) della presente lettera;
- b) strumenti di debito emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile di cui all'articolo 11;
- c) prestiti erogati dall'ELTIF a un'impresa di portafoglio ammissibile di cui all'articolo 11 con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF;
- d) quote o azioni di uno o più altri ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE, a condizione che tali ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE investano negli investimenti ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e non abbiano investito essi stessi più del 10 % delle loro attività in altri organismi di investimento collettivo;
- e) attività reali;
- f) cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate le cui esposizioni sottostanti corrispondono a una delle seguenti categorie:
  - i) attività elencate all'articolo 1, lettera a), punto i), ii) o iv), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione <sup>(1)</sup>;

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 285 del 6.11.2019, pag. 1).

**▼ M1**

- ii) attività elencate all'articolo 1, lettera a), punto vii) o viii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851, a condizione che i proventi delle obbligazioni di cartolarizzazione siano utilizzati per finanziare o rifinanziare investimenti a lungo termine;
  
- g) obbligazioni emesse, a norma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee, da un'impresa di portafoglio ammissibile di cui all'articolo 11.

Il limite indicato alla lettera d) del primo comma non si applica agli ELTIF feeder.

2. Al fine di determinare il rispetto del limite di investimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, gli investimenti da parte degli ELTIF in quote o azioni di ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE sono presi in considerazione solo nella misura dell'importo degli investimenti di tali organismi di investimento collettivo nelle attività di investimento ammissibili di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c), e), f) e g), del presente articolo.

Al fine di determinare il rispetto del limite di investimento e degli altri limiti di cui all'articolo 13 e all'articolo 16, paragrafo 1, le attività e la posizione di assunzione in prestito di liquidità di un ELTIF e degli altri organismi di investimento collettivo in cui l'ELTIF ha investito sono combinate.

La determinazione del rispetto del limite di investimento e degli altri limiti di cui all'articolo 13 e all'articolo 16, paragrafo 1, a norma del presente paragrafo è effettuata sulla base di informazioni aggiornate almeno su base trimestrale e, qualora tali informazioni non siano disponibili su base trimestrale, in funzione delle più recenti informazioni disponibili.

**▼ B***Articolo 11***Impresa di portafoglio ammissibile****▼ M1**

1. Un'impresa di portafoglio ammissibile è un'impresa che soddisfa, al momento dell'investimento iniziale, i seguenti requisiti:
  - a) non è un'impresa finanziaria, salvo se:
    - i) è un'impresa finanziaria che non è una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione mista; e
    - ii) tale impresa finanziaria è stata autorizzata o registrata meno di cinque anni prima della data dell'investimento iniziale;
  - b) è un'impresa che:
    - i) non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; o

**▼ M1**

- ii) è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e ha una capitalizzazione di mercato non superiore a 1 500 000 000 EUR;
- c) è stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest'ultimo:
  - i) non sia identificato come paese terzo ad alto rischio elencato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - ii) non figuri nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

**▼ B**

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, un'impresa di portafoglio ammissibile può essere un'impresa finanziaria che finanzia unicamente le imprese di portafoglio ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le attività reali di cui all'articolo 10, lettera e).

**▼ M1***Articolo 12***Conflitti di interessi**

1. Un ELTIF non investe in attività di investimento ammissibili nelle quali il gestore dell'ELTIF ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF, EuVECA, OICVM o FIA UE che gestisce.
2. Un GEFIA UE che gestisce un ELTIF e le imprese appartenenti allo stesso gruppo di tale GEFIA UE, come pure il personale di entrambi, possono coinvestire in tale ELTIF e coinvestire con l'ELTIF nella stessa attività, a condizione che il gestore dell'ELTIF abbia predisposto meccanismi organizzativi e amministrativi volti a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interessi e purché tali conflitti di interessi siano adeguatamente comunicati.

**▼ B***SEZIONE 2**Disposizioni in materia di politiche di investimento***▼ M1***Articolo 13***Composizione e diversificazione del portafoglio**

1. Un ELTIF investe almeno il 55 % del suo capitale in attività di investimento ammissibili.
2. Un ELTIF investe non più:
  - a) del 20 % del suo capitale in strumenti emessi da una singola impresa di portafoglio ammissibile o in prestiti a essa erogati;

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

**▼ M1**

- b) del 20 % del suo capitale in una singola attività reale;
- c) del 20 % del suo capitale in quote o azioni di singoli ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM o FIA UE gestiti da un GEFIA UE;
- d) del 10 % del suo capitale nelle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), quando tali attività sono state emesse da un unico organismo.
3. Il valore aggregato delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate presenti nel portafoglio di un ELTIF non supera il 20 % del valore del capitale dell'ELTIF.
4. L'esposizione di rischio aggregata dell'ELTIF nei confronti di una controparte derivante da operazioni in derivati OTC (over the counter), da operazioni di vendita con patto di riacquisto o da operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 10 % del valore del capitale dell'ELTIF.
5. In deroga al paragrafo 2, lettera d), un ELTIF può elevare il limite del 10 % ivi indicato fino al 25 % se le obbligazioni sono emesse da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti per legge a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.
6. Le società incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, disciplinati dalla direttiva 2013/34/UE o ai sensi delle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un'unica impresa di portafoglio ammissibile o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.
7. I limiti di investimento di cui ai paragrafi da 2 a 4 non si applicano se gli ELTIF sono commercializzati esclusivamente presso investitori professionali. I limiti di investimento di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applicano se l'ELTIF è un ELTIF feeder.

*Articolo 14***Rettifica di posizioni di investimento**

Ove un ELTIF violi gli obblighi di composizione e diversificazione del portafoglio di cui all'articolo 13 o i limiti di assunzione in prestito di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e la violazione esuli dal controllo del gestore dell'ELTIF, quest'ultimo adotta, entro un congruo periodo di tempo, le misure necessarie a rettificare la posizione, tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nell'ELTIF.

**▼ M1***Articolo 15***Limiti di concentrazione**

1. Un ELTIF non può acquistare più del 30 % delle quote o delle azioni di un unico ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM o di un FIA UE gestito da un GEFIA UE. Tale limite non si applica se gli ELTIF sono commercializzati esclusivamente presso investitori professionali, né si applica a un ELTIF feeder che investe nel proprio ELTIF master.

2. I limiti di concentrazione di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE si applicano agli investimenti in attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, tranne nel caso in cui gli ELTIF siano commercializzati esclusivamente presso investitori professionali.

*Articolo 16***Assunzione in prestito di liquidità**

1. Un ELTIF può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) rappresenta non più del 50 % del valore patrimoniale netto dell'ELTIF per gli ELTIF che possono essere commercializzati presso investitori al dettaglio, e non più del 100 % del valore patrimoniale netto dell'ELTIF per gli ELTIF commercializzati esclusivamente presso investitori professionali;
- b) serve per effettuare investimenti o fornire liquidità, anche per pagare costi e spese, a condizione che le attività di cassa o altre disponibilità liquide dell'ELTIF non siano sufficienti a effettuare l'investimento in questione;
- c) è contratto nella stessa valuta delle attività da acquisire con la liquidità presa in prestito, o in un'altra valuta se l'esposizione valutaria è stata adeguatamente coperta;
- d) ha una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF.

Al momento di contrarre prestiti in contante, l'ELTIF può vincolare attività per attuare la propria strategia di assunzione in prestito.

Gli accordi di finanziamento interamente coperti dagli impegni di capitale degli investitori non sono considerati un'assunzione in prestito ai fini del presente paragrafo.

2. Il gestore dell'ELTIF specifica nel prospetto se l'ELTIF intende contrarre prestiti in contante nell'ambito della strategia di investimento dell'ELTIF e, in tal caso, vi specifica anche i limiti di assunzione in prestito.

3. I limiti di assunzione in prestito da specificare nel prospetto, di cui al paragrafo 2, si applicano solo a decorrere dalla data indicata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'ELTIF. Tale data non deve cadere oltre i tre anni dopo la data di inizio della commercializzazione dell'ELTIF.

**▼ M1**

4. I limiti di assunzione in prestito di cui al paragrafo 1, lettera a), sono temporaneamente sospesi qualora l'ELTIF raccolga capitale aggiuntivo o riduca il suo capitale esistente. Tale sospensione è limitata al periodo strettamente necessario tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nell'ELTIF e, in ogni caso, non supera i 12 mesi.

**▼ B***Articolo 17***Applicazione delle norme in materia di composizione e diversificazione del portafoglio****▼ M1**

1. Gli obblighi di composizione e diversificazione del portafoglio di cui all'articolo 13:

- a) si applicano entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'ELTIF;
- b) cessano di essere applicati quando l'ELTIF inizia a vendere attività in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell'ELTIF;
- c) sono temporaneamente sospesi quando l'ELTIF raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

**▼ B**

La data di cui al primo comma, lettera a), tiene conto delle specificità e delle caratteristiche delle attività in cui l'ELTIF deve investire e non supera i cinque anni dalla data di autorizzazione dell'ELTIF o, se anteriore, la metà del ciclo di vita dell'ELTIF stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. In circostanze eccezionali, l'autorità competente dell'ELTIF, previa presentazione di un piano di investimento debitamente giustificato, può approvare la proroga di tale termine per non più di un altro anno

2. Se l'attività a lungo termine nella quale un ELTIF ha investito è emessa da un'impresa di portafoglio ammissibile che non soddisfa più i requisiti dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), l'attività a lungo termine può continuare a essere inclusa nel calcolo del limite massimo di investimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data in cui l'impresa di portafoglio ammissibile non soddisfa più i requisiti dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

**CAPO III****RIMBORSO, NEGOZIAZIONE ED EMISSIONE DI QUOTE O AZIONI DI UN ELTIF E DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI E CAPITALI****▼ M1***Articolo 18***Rimborso di quote o azioni dell'ELTIF**

1. Gli investitori in un ELTIF non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF. I rimborsi agli investitori sono possibili a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'ELTIF.

**▼ M1**

Il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF indicano chiaramente una data specifica per la fine del ciclo di vita dell'ELTIF e possono prevedere il diritto di estensione temporanea del ciclo di vita dell'ELTIF e le condizioni di esercizio di tale diritto.

Nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'ELTIF e nell'informativa agli investitori sono stabilite le procedure di rimborso di quote o azioni e di liquidazione delle attività ed è indicato chiaramente che il rimborso agli investitori è possibile a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'ELTIF.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF possono prevedere la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita dell'ELTIF, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

- a) i rimborsi non sono concessi prima della fine di un periodo minimo di detenzione o prima della data specificata all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a);
- b) al momento dell'autorizzazione e durante tutto il ciclo di vita dell'ELTIF, il gestore dell'ELTIF è in grado di dimostrare all'autorità competente dell'ELTIF che l'ELTIF dispone di strumenti di gestione della liquidità e di un'adeguata politica di rimborso compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell'ELTIF;
- c) la politica di rimborso dell'ELTIF indica chiaramente le procedure e le condizioni di rimborso;
- d) la politica di rimborso dell'ELTIF garantisce che i rimborsi siano limitati a una percentuale delle attività dell'ELTIF di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b);
- e) la politica di rimborso dell'ELTIF garantisce che gli investitori siano trattati equamente e che i rimborsi siano concessi su base proporzionale se le domande di rimborsi superano la percentuale di cui alla lettera d) del presente comma.

La condizione di un periodo minimo di detenzione di cui alla lettera a) del primo comma non si applica agli ELTIF feeder che investono nei propri ELTIF master.

3. Il ciclo di vita di un ELTIF è coerente con la sua natura a lungo termine ed è compatibile con i cicli di vita di ognuna delle singole attività dell'ELTIF, misurati in base al profilo di illiquidità e al ciclo di vita economico dell'attività nonché all'obiettivo di investimento dichiarato dell'ELTIF.

4. Gli investitori hanno sempre la possibilità di essere rimborsati in contante.

5. Il rimborso in natura mediante le attività di un ELTIF è possibile unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF offrono tale possibilità, purché tutti gli investitori siano trattati equamente;
- b) l'investitore chiede per iscritto di essere rimborsato mediante una quota delle attività dell'ELTIF;
- c) non esistono norme specifiche che limitino il trasferimento di dette attività.

**▼ M1**

6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui il ciclo di vita dell'ELTIF è ritenuto compatibile con i cicli di vita di ciascuna delle singole attività dell'ELTIF di cui al paragrafo 3.

L'ESMA elabora inoltre progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:

- a) i criteri per determinare il periodo minimo di detenzione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a);
- b) le informazioni minime da fornire all'autorità competente dell'ELTIF a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera b);
- c) i requisiti che l'ELTIF deve soddisfare in relazione alla sua politica di rimborso e ai suoi strumenti di gestione della liquidità, di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c); e
- d) i criteri per valutare la percentuale di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera d), tenendo conto, tra l'altro, dei flussi di cassa e delle passività attesi dell'ELTIF.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma entro il 10 gennaio 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼ B***Articolo 19***Mercato secondario**

1. Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF non vietano che le azioni o le quote dell'ELTIF siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

**▼ M1**

2. Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF non impediscono agli investitori di trasferire liberamente a terzi diversi dal gestore dell'ELTIF le quote o le azioni detenute, ferme restando le prescrizioni normative applicabili e le condizioni indicate nel prospetto dell'ELTIF.

*2 bis.* Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF possono prevedere la possibilità, durante il ciclo di vita dell'ELTIF, di abbinare in tutto o in parte le richieste di trasferimento di quote o azioni dell'ELTIF da parte degli investitori in uscita con le richieste di trasferimento da parte di potenziali investitori, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il gestore dell'ELTIF dispone di una politica di abbinamento (*matching*) delle richieste che stabilisce chiaramente tutti gli elementi seguenti:
  - i) il processo di trasferimento sia per gli investitori in uscita che per i potenziali investitori;

**▼ M1**

- ii) il ruolo del gestore dell'ELTIF o dell'amministratore del fondo nell'esecuzione dei trasferimenti e nell'abbinamento delle richieste;
  - iii) i periodi di tempo durante i quali gli investitori in uscita e i potenziali investitori sono in grado di chiedere il trasferimento di quote o azioni dell'ELTIF;
  - iv) le norme che determinano il prezzo di esecuzione;
  - v) le norme che determinano le condizioni di ripartizione proporzionale;
  - vi) la tempistica e la natura della comunicazione di informazioni sul processo di trasferimento;
  - vii) le commissioni, i costi e gli oneri, se presenti, relativi al processo di trasferimento;
- b) la politica e le procedure per l'abbinamento delle richieste degli investitori nell'ELTIF in uscita con quelle dei potenziali investitori assicurano che gli investitori siano trattati equamente e che, in caso di disallineamento tra investitori in uscita e investitori potenziali, l'abbinamento sia effettuato su base proporzionale;
- c) l'abbinamento delle richieste consente al gestore dell'ELTIF di monitorare il rischio di liquidità dell'ELTIF e l'abbinamento è compatibile con la strategia di investimento a lungo termine dell'ELTIF.

**▼ B**

3. Un ELTIF pubblica nelle sue relazioni periodiche il valore di mercato delle proprie quote o azioni quotate insieme al valore patrimoniale netto per quota o azione.
4. In caso di modifica significativa del valore di un'attività, il gestore dell'ELTIF lo comunica agli investitori nelle sue relazioni periodiche.

**▼ M1**

5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze per l'utilizzo dell'abbinamento previsto al paragrafo 2 *bis*, comprese le informazioni che gli ELTIF devono comunicare agli investitori.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 10 gennaio 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼ B***Articolo 20***Emissione di nuove quote o azioni**

1. Un ELTIF può procedere a nuove emissioni di quote o azioni conformemente al suo regolamento o ai suoi documenti costitutivi.

**▼B**

2. Un ELTIF non emette nuove quote o azioni a un prezzo inferiore al suo valore patrimoniale netto senza aver prima offerto allo stesso prezzo le quote o azioni agli attuali investitori nell'ELTIF.

*Articolo 21***Liquidazione delle attività dell'ELTIF****▼M1**

1. Un ELTIF, al più tardi un anno prima della data di fine del ciclo di vita dell'ELTIF, informa l'autorità competente dell'ELTIF in merito alla liquidazione ordinata delle sue attività in modo da rimborsare quote o azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell'ELTIF. Su richiesta dell'autorità competente dell'ELTIF, l'ELTIF presenta all'autorità competente dell'ELTIF un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle sue attività.

**▼B**

2. Il programma di cui al paragrafo 1 include:

- a) una valutazione del mercato dei potenziali acquirenti;
- b) una valutazione e il confronto dei potenziali prezzi di vendita;
- c) una valutazione delle attività da liquidare;
- d) un calendario del programma di liquidazione.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri da utilizzare per le valutazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), e la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera c).

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

*Articolo 22***Distribuzione di proventi e capitali**

1. Un ELTIF può distribuire periodicamente agli investitori i proventi generati dalle attività contenute nel portafoglio. I proventi includono:

- a) proventi prodotti regolarmente dalle attività;
- b) plusvalenze realizzate dopo la liquidazione di un'attività.

2. I proventi non sono distribuiti nella misura in cui sono necessari per gli impegni futuri dell'ELTIF.

**▼M1**

3. Un ELTIF può ridurre il suo capitale su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività durante il ciclo di vita dell'ELTIF, purché il gestore dell'ELTIF ritenga, dopo debita considerazione, che tale liquidazione sia nell'interesse degli investitori.

**▼B**

4. Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF specificano la politica in materia di distribuzione che l'ELTIF applicherà durante il suo ciclo di vita.

**▼B**

## CAPO IV

**OBBLIGHI DI TRASPARENZA***Articolo 23***Trasparenza**

1. È vietata la commercializzazione nell'Unione di quote o azioni di un ELTIF senza previa pubblicazione del prospetto.

Le quote o azioni di un ELTIF non possono essere commercializzate presso gli investitori al dettaglio nell'Unione senza previa pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.

2. Il prospetto contiene tutte le informazioni necessarie per consentire agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi.

3. Il prospetto contiene almeno i seguenti elementi:

a) una dichiarazione indicante il modo in cui gli obiettivi dell'ELTIF e la strategia di investimento per raggiungerli lo qualificano come fondo a lungo termine;

**▼M1**

b) le informazioni che devono essere comunicate dagli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>;

**▼B**

c) le informazioni che devono essere comunicate agli investitori a norma dell'articolo 23 della direttiva 2011/61/UE, se non già contemplate alla lettera b) del presente paragrafo;

d) un'indicazione chiara delle categorie di attività in cui l'ELTIF è autorizzato a investire;

e) un'indicazione chiara delle giurisdizioni in cui l'ELTIF è autorizzato a investire;

f) ogni altra informazione che le autorità competenti ritengono pertinente ai fini del paragrafo 2.

**▼M1**

3 *bis*. Il prospetto di un ELTIF feeder contiene le informazioni seguenti:

a) una dichiarazione che l'ELTIF feeder è feeder di un ELTIF master e che in quanto tale investe a titolo permanente l'85 % o più delle proprie attività in quote o azioni di detto ELTIF master;

b) l'obiettivo e la politica di investimento dell'ELTIF feeder, ivi compreso il profilo di rischio, indicando se i risultati dell'ELTIF feeder e dell'ELTIF master siano identici o in che misura e per quali ragioni essi differiscano;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

**▼ M1**

- c) una breve descrizione dell'ELTIF master, della sua organizzazione, del suo obiettivo e della sua politica di investimento, compreso il profilo di rischio, nonché un'indicazione su come ottenere il prospetto dell'ELTIF master;
- d) una sintesi dell'accordo concluso tra l'ELTIF feeder e l'ELTIF master o delle norme interne di comportamento di cui all'articolo 29, paragrafo 6;
- e) in che modo i detentori di quote o di azioni possono ottenere ulteriori informazioni sull'ELTIF master e sull'accordo concluso tra l'ELTIF feeder e l'ELTIF master di cui all'articolo 29, paragrafo 6;
- f) la descrizione di tutte le remunerazioni o di tutti i rimborsi di spese che l'ELTIF feeder deve pagare per il suo investimento in quote o azioni dell'ELTIF master, nonché delle spese aggregate dell'ELTIF feeder e dell'ELTIF master;

**▼ B**

4. Il prospetto e gli altri documenti promozionali informano in modo chiaro e ben visibile gli investitori sulla natura illiquida dell'ELTIF.

In particolare, il prospetto e gli altri documenti promozionali:

- a) comunicano agli investitori la natura a lungo termine degli investimenti dell'ELTIF;
- b) comunicano agli investitori la fine del ciclo di vita dell'ELTIF nonché la possibilità di estendere il suo ciclo di vita, ove ciò sia previsto, e le relative condizioni;
- c) precisano se l'ELTIF sarà commercializzato presso gli investitori al dettaglio;
- d) illustrano i diritti degli investitori al rimborso dell'investimento conformemente all'articolo 18, e al regolamento o ai documenti costitutivi dell'ELTIF;
- e) precisano la frequenza e il calendario di eventuali distribuzioni di proventi agli investitori durante il ciclo di vita dell'ELTIF;
- f) consigliano agli investitori di investire in un ELTIF soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo;
- g) descrivono la politica di copertura dell'ELTIF, inclusa un'indicazione chiara che gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF, e un'indicazione del potenziale impatto dell'uso di strumenti finanziari derivati sul profilo di rischio dell'ELTIF;
- h) informano gli investitori in merito ai rischi correlati agli investimenti in attività reali, incluse le infrastrutture;
- i) informano regolarmente gli investitori, almeno una volta all'anno, in merito alle giurisdizioni in cui l'ELTIF ha investito.

**▼B**

5. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 22 della direttiva 2011/61/UE, la relazione annuale di un ELTIF contiene i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione sui flussi di cassa;
- b) informazioni su qualsiasi partecipazione in strumenti che comprendono fondi iscritti nel bilancio dell'Unione;
- c) informazioni sul valore delle singole imprese di portafoglio ammissibili e sul valore di altre attività in cui l'ELTIF ha investito, incluso il valore degli strumenti finanziari derivati utilizzati;
- d) informazioni in merito alle giurisdizioni in cui le attività dell'ELTIF sono ubicate.

**▼M1**

Se l'ELTIF è commercializzato presso investitori al dettaglio, il gestore dell'ELTIF inserisce nella relazione annuale dell'ELTIF feeder una dichiarazione sulle spese aggregate dell'ELTIF feeder e dell'ELTIF master. La relazione annuale dell'ELTIF feeder indica come ottenere la relazione annuale dell'ELTIF master.

**▼B**

6. Su richiesta di un investitore al dettaglio, il gestore dell'ELTIF fornisce informazioni aggiuntive relative ai limiti quantitativi che si applicano alla gestione del rischio dell'ELTIF, ai metodi scelti a tal fine e all'evoluzione recente dei principali rischi e dei rendimenti delle categorie di attività.

*Articolo 24***Requisiti supplementari del prospetto**

1. Un ELTIF trasmette il prospetto e le relative modifiche, nonché la relazione annuale, alle autorità competenti dell'ELTIF. Su richiesta, un ELTIF fornisce tale documentazione all'autorità competente del gestore dell'ELTIF. Tale documentazione è fornita dall'ELTIF entro il termine specificato da tali autorità competenti.

2. Il regolamento o gli atti costitutivi di un ELTIF formano parte integrante del prospetto, al quale sono allegati.

I documenti di cui al primo comma non devono tuttavia essere obbligatoriamente allegati al prospetto se gli investitori sono informati della possibilità di ottenere, su richiesta, l'invio di tali documenti o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli Stati membri in cui le quote o azioni sono commercializzate.

3. Il prospetto specifica il modo in cui la relazione annuale è messa a disposizione degli investitori. Esso prevede che una copia cartacea della relazione annuale sia consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

4. Il prospetto e l'ultima relazione annuale pubblicata sono forniti gratuitamente agli investitori su richiesta.

Il prospetto può essere fornito su un supporto durevole o tramite un sito web. Una copia cartacea del prospetto è consegnata gratuitamente agli investitori al dettaglio che ne facciano richiesta.

5. Gli elementi essenziali del prospetto sono tenuti aggiornati.

**▼ B***Articolo 25***Informativa sui costi**

1. Il prospetto indica in modo chiaro e ben visibile agli investitori il livello dei diversi costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. I diversi costi sono raggruppati secondo le seguenti voci:

- a) costi di costituzione dell'ELTIF;
- b) costi relativi all'acquisizione di attività;
- c) commissioni relative alla gestione e alla performance;
- d) costi di distribuzione;
- e) altri costi, tra cui costi amministrativi, regolamentari, di deposito, di custodia e per servizi professionali e di revisione dei conti.

**▼ M1**

2. Il prospetto indica un coefficiente dei costi complessivi dell'ELTIF.

**▼ B**

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le definizioni comuni, i metodi di calcolo e i formati di presentazione dei costi di cui al paragrafo 1 e il rapporto generale di cui al paragrafo 2;

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1286/2014.

L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

**▼ M2***Articolo 25 bis***Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo**

A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. L'ESMA trae tali informazioni dalle informazioni notificate dall'autorità competente dell'ELTIF conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento ai fini dell'istituzione del registro pubblico centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).

**▼ M2**

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
  - i) tutte le denominazioni dell'ELTIF autorizzato a cui le informazioni fanno riferimento;
  - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ELTIF autorizzato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
  - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

**▼ B**

## CAPO V

**COMMERCIALIZZAZIONE DI QUOTE O AZIONI DELL'ELTIF****▼ M1**

---

*Articolo 27***Procedura di valutazione interna per gli ELTIF che possono essere commercializzati presso gli investitori al dettaglio**

Il gestore di un ELTIF le cui quote o azioni possono essere commercializzate presso investitori al dettaglio è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, e all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.

**▼ B**

---

*Articolo 29***Disposizioni specifiche concernenti il depositario di un ELTIF commercializzato presso gli investitori al dettaglio**

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE, il depositario di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio è un istituto del tipo indicato all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE.
2. In deroga all'articolo 21, paragrafo 13, secondo comma, e all'articolo 21, paragrafo 14, della direttiva 2011/61/UE, il depositario di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio non è autorizzato a esonerarsi dalle proprie responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia presso terzi.
3. La responsabilità del depositario di cui all'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva 2011/61/UE non è esclusa o limitata da un accordo qualora l'ELTIF sia commercializzato presso investitori al dettaglio.

**▼B**

4. Qualsiasi accordo che contravviene al paragrafo 3 è da considerarsi nullo.

5. Gli attivi detenuti in custodia dal depositario di un ELTIF non devono essere riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. Il riutilizzo comprende qualsiasi operazione che coinvolga attività detenute in custodia, tra cui, ma non solo, la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito.

Sono ammesse a essere riutilizzate solo le attività detenute in custodia dal depositario di un ELTIF a condizione che:

- a) il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto dell'ELTIF;
- b) il depositario esegua le istruzioni del gestore dell'ELTIF a nome dell'ELTIF;
- c) il riutilizzo avvenga a vantaggio dell'ELTIF e nell'interesse dei titolari di quote o azioni; e
- d) l'operazione sia coperta da garanzia collaterale liquida di alta qualità ricevuta dall'ELTIF mediante contratto con trasferimento del titolo di proprietà.

Il valore di mercato della garanzia collaterale di cui al secondo comma, lettera d), è in ogni momento pari almeno al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.

**▼M1**

6. Nel caso di una struttura master-feeder, l'ELTIF master fornisce all'ELTIF feeder tutti i documenti e le informazioni necessari affinché quest'ultimo possa rispettare le prescrizioni del presente regolamento. A tal fine l'ELTIF feeder conclude un accordo con l'ELTIF master.

L'accordo di cui al primo comma è messo a disposizione di tutti i detentori di quote o azioni, su loro richiesta e senza spese. Nel caso in cui sia l'ELTIF master sia l'ELTIF feeder siano gestiti dallo stesso gestore dell'ELTIF, l'accordo può essere sostituito da norme interne di comportamento che garantiscano il rispetto delle prescrizioni del presente paragrafo.

7. Qualora l'ELTIF master e l'ELTIF feeder abbiano depositari diversi, detti depositari concludono un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i depositari l'esercizio delle loro funzioni. L'ELTIF feeder non investe in quote o azioni dell'ELTIF master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia.

Se rispettano le prescrizioni del presente paragrafo, né il depositario dell'ELTIF master né quello dell'ELTIF feeder sono ritenuti violare norme che limitano la comunicazione di informazioni o riguardano la protezione dei dati che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il depositario o per qualunque persona che agisca per suo conto.

**▼ M1**

L'ELTIF feeder o, laddove applicabile, il gestore dell'ELTIF feeder ha il compito di comunicare al depositario dell'ELTIF feeder ogni informazione relativa all'ELTIF master che risulti necessaria per il corretto svolgimento dei compiti del depositario dell'ELTIF feeder. Il depositario dell'ELTIF master informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'ELTIF master, dell'ELTIF feeder o, laddove applicabile, del gestore e del depositario dell'ELTIF feeder di ogni eventuale irregolarità riscontrata in relazione all'ELTIF master giudicata suscettibile di ripercuotersi negativamente sull'ELTIF feeder.

*Articolo 30***Obblighi specifici in materia di distribuzione e commercializzazione di ELTIF agli investitori al dettaglio**

1. Le quote o azioni di un ELTIF possono essere commercializzate presso un investitore al dettaglio solo se è stata effettuata una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza a tale investitore al dettaglio a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo e terzo comma, di detta direttiva.

La valutazione dell'adeguatezza di cui al primo comma del presente paragrafo è effettuata indipendentemente dal fatto che l'investitore al dettaglio acquisisca le quote o azioni dell'ELTIF dal distributore o dal gestore dell'ELTIF o attraverso il mercato secondario conformemente all'articolo 19 del presente regolamento.

Il consenso esplicito dell'investitore al dettaglio che indica che l'investitore comprende i rischi derivanti dall'investimento in un ELTIF è ottenuto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la valutazione dell'adeguatezza non è fornita nel contesto della consulenza in materia di investimenti;
- b) l'ELTIF è considerato non adatto per l'investitore al dettaglio sulla base della valutazione dell'adeguatezza effettuata a norma del primo comma;
- c) l'investitore al dettaglio desidera procedere con l'operazione nonostante l'ELTIF sia considerato non adatto per l'investitore.

Il distributore o, quando offre o colloca quote o azioni di un ELTIF direttamente presso un investitore al dettaglio, il gestore dell'ELTIF predispone una registrazione come specificato all'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE.

2. Il distributore o, quando offre o colloca quote o azioni di un ELTIF direttamente presso un investitore al dettaglio, il gestore dell'ELTIF pubblica un avviso chiaro per iscritto che informa l'investitore al dettaglio su quanto segue:

**▼ M1**

- a) se il ciclo di vita di un ELTIF offerto agli investitori al dettaglio o collocato presso di essi supera i 10 anni, l'ELTIF potrebbe non essere adatto agli investitori al dettaglio che non siano in grado di mantenere un simile impegno illiquido e a lungo termine;
- b) se il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF prevedono la possibilità di abbinamento delle quote o azioni dell'ELTIF come indicato all'articolo 19, paragrafo 2 *bis*, l'esistenza di tale possibilità non garantisce all'investitore al dettaglio l'uscita o il rimborso delle proprie quote o azioni dell'ELTIF in questione, né conferisce all'investitore stesso alcun diritto a tali prestazioni.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se l'investitore al dettaglio è un membro del personale di alto livello o che svolge attività di gestione del portafoglio, un amministratore, un funzionario o un agente o un dipendente del gestore dell'ELTIF o di un'affiliata del gestore dell'ELTIF e ha una conoscenza sufficiente dell'ELTIF.
4. Un ELTIF feeder dichiara nelle sue comunicazioni di marketing che investe a titolo permanente l'85 % o più delle proprie attività in quote o azioni dell'ELTIF master.
5. Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio nella classe pertinente di quote o di azioni prevedono che tutti gli investitori beneficino di pari trattamento e che nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico sia concesso a singoli investitori o gruppi di investitori nella classe o nelle classi pertinenti.
6. La forma giuridica di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio non comporta alcuna ulteriore responsabilità per l'investitore al dettaglio né richiede ulteriori impegni da parte di tale investitore, fatto salvo il capitale impegnato inizialmente.
7. Nel corso del periodo di sottoscrizione e per due settimane dopo la firma dell'impegno o dell'accordo iniziale di sottoscrizione delle quote o delle azioni dell'ELTIF, gli investitori al dettaglio devono poter annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso del denaro senza incorrere in penalità.
8. Il gestore di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio istituisce procedure e meccanismi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori al dettaglio, che consentano a tali investitori di presentare i reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro.

**▼ B***Articolo 31***Commercializzazione di quote o azioni dell'ELTIF**

1. Il gestore di un ELTIF può commercializzare le quote o azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio nel suo Stato membro di origine previa notifica ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2011/61/UE.

**▼B**

2. Il gestore di un ELTIF può commercializzare le quote o azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio in Stati membri diversi dal suo Stato membro di origine previa notifica ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE.

3. Per ogni ELTIF che gestisce il gestore di un ELTIF comunica alle autorità competenti se intende o meno commercializzare l'ELTIF agli investitori al dettaglio.

4. Oltre alla documentazione e alle informazioni richieste a norma degli articoli 31 e 32 della direttiva 2011/61/UE, il gestore dell'ELTIF fornisce alle autorità competenti gli elementi seguenti:

**▼M1**

- a) il prospetto dell'ELTIF; e
- b) il documento contenente le informazioni chiave dell'ELTIF in caso di commercializzazione presso gli investitori al dettaglio.

**▼B**

5. Le competenze e i poteri delle autorità competenti ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva 2011/61/UE sono intesi come riferiti anche alla commercializzazione degli ELTIF agli investitori al dettaglio e agli obblighi aggiuntivi previsti dal presente regolamento.

6. Oltre alle prerogative di cui dispone a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2011/61/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF vieta anche la commercializzazione di un ELTIF se il gestore non rispetta o non rispetterà il presente regolamento.

7. Oltre alle prerogative di cui dispone a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2011/61/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF rifiuta anche la trasmissione del fascicolo completo di notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'ELTIF sarà commercializzato, se il gestore dell'ELTIF non rispetta il presente regolamento.

## CAPO VI

**VIGILANZA***Articolo 32***Vigilanza delle autorità competenti**

1. Le autorità competenti vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa.

2. L'autorità competente dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui ai capi II, III e IV.

3. L'autorità competente dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi dell'ELTIF e degli obblighi indicati nel prospetto, che devono essere conformi al presente regolamento.

**▼ B**

4. L'autorità competente del gestore dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sull'adeguatezza dei meccanismi e dell'organizzazione predisposti dal gestore dell'ELTIF per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento per tutti gli ELTIF che gestisce.

L'autorità competente del gestore dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sul rispetto del presente regolamento da parte del gestore.

5. Le autorità competenti controllano gli organismi di investimento collettivo stabiliti o commercializzati nei loro territori per verificare che utilizzino la designazione «ELTIF» o diano a intendere che sono ELTIF solo se sono autorizzati ai sensi del e se rispettano il presente regolamento.

*Articolo 33***Poteri delle autorità competenti**

1. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

2. I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione al presente regolamento.

3. L'autorità competente dell'ELTIF vieta l'utilizzo della designazione «ELTIF» o «Fondo europeo di investimento a lungo termine» nel caso in cui il gestore dell'ELTIF non rispetti più il presente regolamento.

*Articolo 34***Poteri e competenze dell'ESMA**

1. All'ESMA sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dal presente regolamento.

**▼ M1**

2. L'ESMA esercita i poteri che le sono attribuiti dalla direttiva 2011/61/UE anche in relazione al presente regolamento e conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

**▼ B**

3. Ai fini del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presente regolamento è inteso come atto giuridicamente vincolante dell'Unione che conferisce compiti all'ESMA di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

**▼B***Articolo 35***Cooperazione tra autorità competenti**

1. L'autorità competente dell'ELTIF e l'autorità competente del gestore dell'ELTIF, se diversa, cooperano tra di loro e si scambiano informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.
2. Le autorità competenti cooperano tra loro ai sensi della direttiva 2011/61/UE.
3. Le autorità competenti e l'ESMA collaborano per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le autorità competenti e l'ESMA si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

## CAPO VII

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 36***Trattamento delle domande da parte della Commissione**

La Commissione razionalizza il trattamento di tutte le domande di finanziamenti BEI presentate dagli ELTIF e snellisce tali procedure. La Commissione razionalizza l'emissione di tutti gli eventuali pareri o contributi relativi alle domande di finanziamenti BEI da parte degli ELTIF.

**▼M1***Articolo 37***Riesame**

1. La Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e analizza almeno i seguenti elementi:
  - a) in che misura gli ELTIF sono commercializzati nell'Unione e se i GEFIA di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE possano avere interesse a commercializzare gli ELTIF;
  - b) l'applicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione degli ELTIF di cui agli articoli da 3 a 6;
  - c) se le disposizioni in materia di registro pubblico centrale degli ELTIF di cui all'articolo 3 debbano essere aggiornate;
  - d) se l'elenco delle attività e degli investimenti ammissibili, gli obblighi di composizione e diversificazione del portafoglio, e le norme di concentrazione e i limiti relativi all'assunzione in prestito di liquidità debbano essere aggiornati;
  - e) l'impatto dell'applicazione del limite di investimento per le attività d'investimento ammissibili di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sulla diversificazione delle attività;

▼ **M1**

- f) se le disposizioni in materia di conflitti di interessi di cui all'articolo 12 debbano essere aggiornate;
- g) l'applicazione dell'articolo 18 e l'impatto di tale applicazione sulla politica in materia di rimborso e sul ciclo di vita degli ELTIF;
- h) l'adeguatezza degli obblighi di trasparenza di cui al capo IV;
- i) se le disposizioni relative alla commercializzazione di quote o azioni di ELTIF di cui al capo V siano adeguate e garantiscano un'efficace tutela degli investitori, compresi gli investitori al dettaglio;
- j) se gli ELTIF abbiano apportato un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, come quelli stabiliti nel Green Deal europeo e in altri settori prioritari.

2. Sulla base del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, entro il 10 aprile 2030 e previa consultazione dell'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il contributo del presente regolamento e degli ELTIF al completamento dell'unione dei mercati dei capitali e al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

*Articolo 37 bis***Riesame degli aspetti riguardanti la sostenibilità degli ELTIF**

Entro l'11 gennaio 2026, la Commissione effettua una valutazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa riguardante almeno quanto segue:

- a) se la creazione di una denominazione facoltativa di «ELTIF commercializzato come ecosostenibile» o «ELTIF verde» sia fattibile, in particolare:
  - i) se tale designazione debba essere riservata agli ELTIF che sono prodotti finanziari aventi come obiettivo investimenti sostenibili, come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - ii) se tale designazione debba essere riservata agli ELTIF che investono la totalità o una parte significativa delle loro attività ammissibili o del totale delle attività in attività sostenibili e, in caso affermativo, come debba essere definita la parte significativa;
  - iii) se le attività sostenibili possono essere collegate ai criteri di sostenibilità stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

**▼ M1**

- b) se per gli ELTIF debba valere l'obbligo generale di conformarsi, nelle loro decisioni di investimento, al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 2 *bis* del regolamento (UE) 2019/2088 o se tale obbligo debba essere limitato agli ELTIF commercializzati come ELTIF ecosostenibili o verdi, nel caso in cui tale denominazione facoltativa sia ritenuta fattibile;
- c) se esiste il potenziale per migliorare il quadro degli ELTIF contribuendo in modo più significativo agli obiettivi del Green Deal europeo, senza compromettere la natura degli ELTIF.

**▼ B***Articolo 38***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 9 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.